



Riunione del 2 marzo 2012

CORTE FEDERALE C.U. n. 6 del 14 marzo 2012

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

Avv. Renato Tobia

Avv. Franco Fabriani

Avv. Giuseppe Bruno

Presidente

Vice Presidente

Componente - relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto dalla società asd Volley Sport Catona, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Termini del Foro di Lecce

contro

Barillà Davide, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Starace del Foro di Lecce

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale, sezione distaccata Puglia con Comunicato Ufficiale n. 6 affisso il giorno 23 gennaio 2012

All'udienza del 2 marzo 2012, udita la relazione del relatore, udito il Procuratore Federale avv. Giorgio Guarnaschelli che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonchè l'avv. Francesco Termini per la società ricorrente che ha insistito sull'ammissione del ricorso e l'avv. Andrea Starace che ne ha chiesto il rigetto, la Corte, esaminati i motivi di ricorso e tutti gli atti del procedimento

Osserva

Con ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti, Sezione distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria, l'atleta Barillà Davide ha chiesto lo scioglimento del vincolo con la società Asd Volley Sport Catona asserendo il disinteresse della predetta società nei confronti dell'atleta evidenziato dalla non sottoposizione per due anni consecutivi alla visita medica, dalla non convocazione, nonché dalla mancata crescita tecnica dell'atleta procurata dal rifiuto di concederlo in prestito a sodalizi di categoria superiore.

Si costituiva in giudizio la Asd Volley Sport Catona contestando gli addebiti mossi.



Con Comunicato Ufficiale affisso il 14 novembre 2011, la Commissione rigettava il ricorso giudicando pretestuosi i motivi per i quali l'atleta aveva richiesto lo scioglimento del vincolo.

La predetta decisione veniva impugnata dall'atleta innanzi alla Commissione d'Appello Federale che con Comunicato Ufficiale n. 6, affisso il 23 gennaio 2012 accoglieva l'appello disponendo lo scioglimento del vincolo.

Avverso la decisione della Commissione d'Appello la società asd Volley Sport Catona proponeva ritualmente ricorso innanzi a quest'organo. Si costituiva in giudizio l'atleta che con memorie difensive richiedeva il rigetto del ricorso, rilevando preliminarmente che lo stesso era da dichiarare inammissibile non essendo fondato su motivi di legittimità.

Motivi della Decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti, la Corte Federale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Giurisdizionale, ha competenza a giudicare sull'impugnazione delle decisioni della Commissione di Appello Federale, limitatamente a motivi di legittimità circa l'interpretazione di norme dello Statuto o dei Regolamenti.

Orbene, malgrado quanto indicato in incipit, dalla lettura del ricorso risulta palese che le argomentazioni proposte dal ricorrente fanno esclusivamente riferimento a questioni di fatto, già oggetto dei precedenti gradi di giudizio

Tali questioni non possono formare oggetto di nuova valutazione da parte di quest'organo la cui funzione esclusiva, nei giudizi avverso le decisioni della Caf, è quella di giudice di legittimità, precludendosi l'ipotesi di un terzo grado di giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte Federale

Rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa d'impugnazione

Roma, 14 marzo 2012

F.to Il Presidente

Avv. Renato Tobia